



PARERE MOTIVATO
n. 233 del 7 dicembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a 9 buche e di un insediamento residenziale per golfisti. Comune di Jesolo (VE)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 6 dicembre 2016 prot. n.477690;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal tecnico incaricato, per conto delle ditte proprietarie, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 299598 del 03.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l' Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a 9 buche e di un insediamento residenziale per golfisti nel Comune di Jesolo;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.2521 del 7.09.16 assunto al prot. reg. al n.337075 del 7.09.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

La pericolosità idraulica PI, riportata dal PAI Piave, ha carattere informativo in quanto la delimitazione del bacino idrografico del Piave, a cui fare riferimento, è coincidente con gli argini.

Conseguentemente nel territorio in oggetto risulta cogente il PAI del fiume Sile.

- Parere n.9014 del 16.09.16 assunto al prot. reg. al n.350299 del 19.09.16 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra richiesta di parere del 23/08/2016 questo Consorzio comunica che:

vista la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a 9 buche e di un insediamento residenziale per golfisti;

visto il parere consorziale n. 6338 del 01/07/2016 rilasciato al Comune di Jesolo e alla Ditta proponente;

richiamati i criteri e i contenuti delle norme regionali in materia (D.G.R.V. n. 2948/2009), come esplicitati nel documento predisposto dallo Scrivente e approvato con deliberazione n. 84/C-12 del Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 27/08/2012;

con la presente questo Consorzio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'attuazione dell'Accordo di Programma in oggetto, confermando quanto già espresso con nota consorziale n. 6338 del 01/07/2016, che si allega.

Si sottolinea che l'effettiva realizzazione delle opere entro le pertinenze consorziali (scarichi, tombinamento della canaletta irrigua, etc.) è subordinata al rilascio del relativo atto di concessione, per il quale dovrà essere presentata istanza da parte della Ditta, con allegata idonea documentazione tecnica.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell'Area Agraria Ambientale - Settore Agrario e Ambiente.

- Parere n.81153 del 22.09.16 assunto al prot. reg. al n.357515 del 22.09.16 della Città Metropolitana di Venezia che di seguito si riporta:



La deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 791 del 31/03/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, apportata dal D.Lgs. 16/01/2008 n. 4" prevede che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi le autorità competenti in materia ambientale trasmettano il loro parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare ambientale loro trasmesso da parte dell'autorità procedente.

La trasmissione al Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Venezia del rapporto ambientale preliminare dell'accordo di programma di cui trattasi è avvenuta con nota acquisita agli atti con prot. n. 72644 del 23.08.2016.

Come si evince dalla lettura del rapporto ambientale preliminare l'intervento ha per oggetto la realizzazione di un campo da golf a nove buche in affiancamento a quello esistente in prossimità di una delle anse del fiume Sile in Comune di Jesolo in un ambito di pregevole e sensibile valore naturalistico e paesaggistico. Il nuovo campo golfistico sarà dotato anche di un complesso di 9 aggregazioni residenziali per golfisti realizzate in legno con impianti energetici ecosostenibili (fotovoltaico, sonde geotermiche ect).

Come si evince a pag. 16 del rapporto ambientale l'intervento ha i seguenti dati dimensionali:

- ⊙ la superficie lotto 411.575 mq;
- ⊙ cubatura residenza per golfisti: 38.200 mc;
- ⊙ cubatura Club House: 1.800 mc.

Ciò evidenziato si segnala che nel rapporto ambientale preliminare non risultano adeguatamente valutati gli impatti cumulativi che invece dovrebbero essere trattati in ragione della presenza ad esempio anche del golf esistente.

Non risultano altresì considerati gli impatti caratteristici derivanti dalla manutenzione, gestione ed esercizio dei campi da golf (consumo idrico e fonte di approvvigionamento, stima dell'utilizzo fitofarmaci e di fertilizzanti, scelta

delle essenze vegetali più idonee al contesto fitosociologico, piano di gestione delle terre da scavo ect), che debbono essere tenuti in attenta considerazione in ragione della particolare sensibilità ambientale e paesaggistica dell'area oggetto d'intervento.

Infine si ritiene, a parere di questo servizio e visionati casi analoghi in altre regioni italiane, che l'intervento abbia le caratteristiche per l'assoggettamento a procedura di verifica di VIA di cui all'art. 20 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. in quanto riconducibile alle seguenti tipologie progettuali di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo:

- ⊙ punto 7 lett. b) "progetti di sviluppo di aree urbane nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari"; di competenza della città metropolitana di Venezia.
- ⊙ punto 8 lett. c) "..... centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc....."; di competenza della Regione Veneto.

- Parere n. 90404 del 23.09.16 assunto al prot. reg. al n. 359524 del 23.09.16 dell' ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per l'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a nove buche e di un insediamento residenziale per golfisti nel Comune di Jesolo.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nell'accordo si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'Al. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione dell'accordo in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione dell'accordo, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpav.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze dell'Accordo verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In generale si ricorda che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

In riferimento a quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 1 settembre 2015, la Regione Veneto ha adottato il nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DetailDgr.aspx?id=322037>.

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dall'Accordo. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpav.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezias>);
- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate in Comune di Jesolo, fino al 2016 (<http://www.arpav.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezias/aria/dap-venezias-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpav.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DetailDgr.aspx?id=243420>).

Inquinamento acustico

All'interno dell'accordo di programma è prevista la realizzazione di un complesso residenziale, di cui è necessario garantire la compatibilità con il contesto acustico esistente. A tal fine dovrà essere predisposta una Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008). Si fa comunque presente che la progettazione degli insediamenti si dovrà conformare a criteri di ottimizzazione acustica, nella scelte di opportune disposizioni delle unità impiantistiche che possono essere fonte di rumore, e degli ambienti dedicati al riposo rispetto alle potenziali sorgenti di rumore esterne (es. traffico stradale).

Per quanto riguarda la fase di cantiere, si dovranno adottare misure tecniche ed organizzative finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori confinanti.

***Inquinamento luminoso***

Con riferimento alla proposta di sistemazione e completamento degli impianti di illuminazione di Via Grassetto, nonché a qualsiasi altro impianto di illuminazione esterna dovesse essere realizzato, si fa presente che essi sono soggetti al rispetto dei requisiti illuminotecnici indicati all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2009. I punti elencati nel riquadro a pagina 34, impropriamente definiti "indicazioni di massima" da suggerire, costituiscono solo una parte dell'insieme di requisiti obbligatori indicati nella legge. Pertanto, prima della realizzazione, per ciascuno degli impianti dovrà essere predisposto e presentato al Comune un progetto illuminotecnico redatto secondo le indicazioni dell'articolo 7 della Legge sopra citata, nel quale sia data evidenza del rispetto dei requisiti sopra citati.

Inquinamento elettromagnetico

Nel caso sia prevista la realizzazione di nuove linee elettriche a media tensione e/o di nuove cabine elettriche di trasformazione, si fa presente che, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le rispettive Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e quindi anche di tutte le carte derivate per gli aspetti applicativi, e trascurando totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione, la quasi totalità di tali servizi, di cui in allegato si riporta una sintetica descrizione, viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente, per la componente "Suolo e sottosuolo" al par. 4.3 (pag. 19), viene valutato solo l'aspetto geologico legato al rischio idraulico oltre a un breve cenno all'uso del suolo. Nell'analisi degli impatti previsti, al par.



5.3 alla voce "Suolo e sottosuolo" (pag. 28) si ammette che l'impatto legato all'aumento del suolo artificializzato è permanente, irreversibile ma non significativo ma non sono previsti specifici interventi di mitigazione o compensazione. Inoltre al cap. 5 "Conclusioni" (pag. 34) si afferma che la realizzazione del piano "non genera effetti significativi... e si considera l'intervento migliorativo rispetto all'attuale uso dell'area" ed ancora "l'intervento mira infatti a rinaturalizzazione e ..ad uso più sostenibile della risorsa suolo preservandone così le caratteristiche proprie". Se ciò può essere in parte vero per gli aspetti legati alla biodiversità di flora e fauna la sostenibilità dell'intervento rispetto alla conservazione del suolo dipende dall'estensione della superficie che sarà definitivamente trasformata in area impermeabile.

Nel rapporto ambientale preliminare, capitolo 3, non viene fornita una dettagliata analisi dello stato attuale del sito e di tutte le modifiche che si renderanno necessarie per realizzare l'intervento (movimentazioni di terreno, sbanchi, riporti, livellazioni, apporti di materiali diversi dal terreno presente in loco o di materiali artificiali, impermeabilizzazione per la creazione di laghi e percorsi interni, ecc.).

In considerazione delle modifiche previste, come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio le funzioni ecosistemiche del suolo, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

In conclusione, sulla base degli scarsi elementi a disposizione, si rileva come, per l'intervento proposto, non si sia data piena giustificazione al parziale non rispetto delle finalità della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto producendo effetti ambientali significativi per la componente suolo debba prevederne le possibili mitigazioni/compensazioni.

Si ritiene quindi di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene l'Accordo in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all'inserimento, nel suddetto Accordo, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



- Parere n.2681 del 22.09.16 assunto al prot. reg. al n.358082 del 22.09.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

Con riferimento all'Accordo di Programma in argomento, facendo seguito alla richiesta della Regione del Veneto recante protocollo n.320047 di data 23 agosto 2016, assunta al protocollo di questo Ufficio con n.1352 del 24 agosto 2016, questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto ambientale preliminare predisposto per la verifica di assoggettabilità a VAS del suddetto intervento.

Considerato che la normativa vigente prevede che, per determinate fattispecie di piani, ovvero di programmi, l'assoggettamento a VAS sia subordinato all'esito positivo della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i e all'*Allegato 1*, esaminato il rapporto preliminare, questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali e in ottemperanza alla Circolari n. 5 e n.6 del 19 marzo 2010 della Direzione Generale PBAAC e alla Circolare n.26 del 15 maggio 2012 dell'allora Direzione Regionale del Veneto, nonché in forza della delega di cui alla nota del Segretariato Regionale per il Veneto del MIBACT protocollo n.16419 di data 21.12.2015 formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

**Caratteristiche del piano o del programma, ed influenza su altri piani o programmi o progetti**

Il piano in esame si sviluppa su un'area di circa 411.575 mq collocata entro l'ansa del fiume Sile nel tratto in cui, uscendo dall'abitato di Jesolo paese definisce il margine meridionale della Laguna di Venezia e si dirige verso la foce.

Il tratto fluviale in esame presenta uno spiccato carattere naturalistico, con ampi canneti che accompagnano l'alveo e un filare di alberature che si elevano nello skyline lungo il margine interno verso la laguna.

L'area situata lungo il lato meridionale dell'ambito in esame è attualmente già destinata a campo da golf, con i relativi servizi e un complesso residenziale, a costituire una sorta di area mediana tra le aree urbanizzate del litorale e il territorio rurale più interno. La sua accessibilità è tuttavia preclusa dalle perimetrazioni poste a definizione della proprietà privata.

L'area in oggetto costituisce una fascia intermedia di matrice rurale, in cui le operazioni di bonifica sono testimoniate dalla presenza di idrovore e dal tracciato di canali che definiscono la morfologia complessiva dei terreni. Nel vigente Piano Regolatore Comunale l'area, pur rientrando in un aperto contesto agricolo, è prevista come "Area a verde pubblico e/o ad uso pubblico" normata dall'articolo 57 delle relative Norme di Attuazione.

L'approvazione dell'Accordo in oggetto comporta la Variante al PRG vigente, e la riclassificazione dell'area con la nuova destinazione di "Area per il Campo da Golf", normato dall'articolo 60 delle Norme di Attuazione. Il predetto articolo dettaglia la disciplina d'uso del suolo come "Area destinata alla realizzazione di attrezzature sportive, pratica del golf" su cui sono ammesse strutture di servizio per il campo gioco, attrezzature commerciali specializzate in funzione delle attività svolte nel sito, spazi per attività sportive diverse, insediamento residenziale per i golfisti ed attività di supporto alla pratica del golf, di cui sono specificati i parametri edificatori"

Come descritto nel Rapporto Ambientale: *"L'ampliamento del golf in oggetto si inquadra in un più ampio sistema di interventi a scala territoriale a suo tempo delineato con il Comune di Jesolo o denominato "Jesolo Golf and Sea". I soggetti privati interessati all'intervento(...) hanno proposto all'Amministrazione Comunale e alla Regione del Veneto, con la sottoscrizione di un Accordo di Programma la realizzazione di un campo da Golf a 9 buche complete di infrastrutture e di un insediamento residenziale ecosostenibile per Golfisti, ai sensi dell'art.32 della LR n.35/2001 art.26 comma 2ter LR n.11/2004 e dell'art.42 comma 7 LR n.11/2013. Essi hanno manifestato inoltre la disponibilità ad impegnarsi nella realizzazione di alcuni interventi di pubblico interesse quali la sistemazione della parte finale di Via Grassetto, la realizzazione di una pista ciclabile arginale, la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento lungo il Canale Pazienti (...)"*

La planimetria allegata alla documentazione rende inoltre ragione delle scelte pianificatorie e di disegno del paesaggio, come la presenza di nove aggregati residenziali, diffusi sulla superficie, il disegno altimetrico del suolo in cui i rilievi si alternano a specchi acquei artificiali anche balenabili, e la collocazione delle infrastrutture di accesso da terra (parcheggi) e dall'acqua (pontili) sull'ansa del Sile.

Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati**SETTORE BELLE ARTI E PAESAGGIO**

L'area in oggetto viene interessata direttamente sia dalla tutela *ex lege* ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs.42/2004 comma 1 lettera b), sia dal vincolo provvedimentale DM 1.8.1985 "dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna di Venezia" che, come recita il dispositivo, *"scende passando dal comune di Musile di Piave (Venezia) a quello di Jesolo (Venezia), lungo il corso del fiume Sile, comprendendone le caratteristiche anse e le aree di espressività naturale ad esso contermini"*. Di tali aree di bonifica agraria il provvedimento evidenzia il carattere di complementarietà e unitarietà rispetto alla zona lagunare.

Il quadro vincolistico ai sensi del D.Lgs.42/2004 suggella pertanto una duplice relazione paesaggistica dell'area con l'asta fluviale del Sile e con la Laguna di Venezia, la cui lettura nel Rapporto preliminare non pare approfondita. Non viene infatti citato il suddetto vincolo D.M. 1/08/1985



“dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l’ecosistema della laguna di Venezia”. Né viene citata la comprensione dell’area entro il Sito “Venezia e la sua Laguna”, dal 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (core area).

La valenza paesaggistica dell’area trova evidenza anche nel *Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana* (PALAV) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 70 del 9/11/1995, dove, nel Sistema ambientale, la zona è riconosciuta quale *Area di interesse paesistico ambientale* normata dal relativo articolo 21 lettera a) che le destina in via preferenziale alla realizzazione di parchi territoriali.

L’area interessata dal progetto in esame ricade interamente entro l’ambito “Arco Costiero Adriatico Laguna di Venezia e Delta del Po”, oggetto del primo Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito, di cui con DGR n. 40 del 25 settembre 2012 è stato adottato il Documento Preliminare e di cui è in corso l’elaborazione. L’area si trova compresa nell’ambito n.31 “Laguna di Venezia” dell’Atlante “Ricognizione dei paesaggi del Veneto” che accompagna il PTRC approvato con Delibera G.R. n. 372 del 17/02/2009 e la variante n.1 al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con DGR n. 427 del 10 aprile 2013; qui la disciplina d’uso è declinata – sotto il profilo paesaggistico – secondo obiettivi e indirizzi di qualità, tra cui si evidenzia l’obiettivo 3 *Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacustri* e l’indirizzo 3a *Sotvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità, in particolare i sistemi fluviali del Tagliamento, del Lemene, del Livenza, della Piave Vecchia*. La focalizzazione di tale obiettivo trova ragione nell’individuazione quale fattore di rischio per la fascia costiera “l’espansione degli insediamenti e delle infrastrutture sviluppatasi a seguito delle crescenti attività turistico-balneari”.

Ciò premesso, non si ritiene esaustiva la considerazione nel Rapporto Ambientale degli strumenti di tutela precedentemente citati, nonché la valutazione di potenziali elementi di criticità dell’intervento sotto il profilo paesaggistico, tra cui si richiamano:

- la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente.
- le relazioni con il sistema lagunare e fluviale;
- l’impatto dell’intervento rispetto alla fruibilità collettiva del paesaggio e al suo valore identitario che ne è strettamente connesso;
- l’impatto dell’infrastrutturazione dell’area, con particolare riguardo agli attracchi per natanti e ai parcheggi previsti in fregio al fiume Sile;
- le valutazioni degli impatti legati alla realizzazione di interventi edilizi, secondo criteri di diffusione nell’aperto territorio;
- la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente.

SETTORE ARCHEOLOGIA

La documentazione disponibile non presenta dettagli specifici circa la realizzazione delle fondazioni degli edifici, con annessi sottoservizi, viabilità e aree a verde; ciò implica l’impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell’opera in termini archeologici.

Nell’area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici; tuttavia l’area dei lavori ricade in zona soggetta alle disposizioni di cui alla parte III dello stesso D.Lgs., art. 142, comma 1, m) “Laguna di Venezia”.

Considerato quindi che la zona in oggetto ricade in un areale ampio, interessato da testimonianze archeologiche di epoche diverse e considerate le complesse dinamiche paleo-ambientali legate all’evoluzione morfologica della Laguna di Venezia e dei corsi fluviali che insistevano in essa, che potrebbero avere sigillato sequenze antropiche antiche, questo Ufficio ravvisa la necessità che il Piano urbanistico in oggetto sia sottoposto a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l’effettiva incidenza nel sottosuolo.

